

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2298

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMALFITANO, ALESSI, ANDREOLI, ANTONUCCI, ARMELLIN, AZZOLINI, BALESTRACCI, BONFERRONI, BORRA, BORTOLANI, CASATI, CURSI, DAL CASTELLO, DUCE, FERRARI WILMO, FUMAGALLI, GELPI, GOTTARDO, LAMORTE, LATTANZIO, LUSETTI, MARTUSCELLI, MENSORIO, MICHELI, NAPOLI, ORSENIGO, PATRIA, PERANI, PERRONE, PIREDDA, PORTATADINO, RABINO, RIGGIO, RIGHI, ROJCH, SANTONASTASO, SAVIO, SILVESTRI, SINESIO, TANCREDI, ZOPPI

Presentata il 4 febbraio 1988

Modifiche alla legge 27 maggio 1975, n. 190, recante norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Biblioteca nazionale centrale di Roma, trasferita nel 1975 dal Collegio romano all'attuale sede di Castro Pretorio, occupa un'area di 20.000 metri quadri sui quali si innalza un grandioso complesso edilizio articolato su tre edifici (uffici, magazzini e sale di consultazione), cui corrisponde l'imponenza di un patrimonio bibliografico di 4 milioni di volumi, dei quali una buona percentuale rari e di pregio, a disposizione di un'utenza in progressivo aumento e che nel 1986 ha raggiunto le 650.000 frequenze dalle 275.000 del 1981.

Dotata di impianti a tecnologia avanzata, tra i quali basti ricordare quello dei

nastri trasportatori a centralina elettronica per la distribuzione dei libri e quello della magnetizzazione dei 100.000 volumi posti in libera consultazione nelle dieci sale di studio, la Biblioteca dispone anche delle più moderne apparecchiature per la lettura dei *microfilms* e per la fotocoproduzione, nonché di elaboratori fotografici, di un grande laboratorio di restauro librario, di un'officina meccanica e di una falegnameria, tutti perfettamente attrezzati e funzionanti per le necessità interne.

Di notevole spicco il Centro elaborazione dati per la catalogazione automatizzata ai fini della partecipazione al Ser-

vizio bibliotecario nazionale e la Sezione Braille specializzata per i non vedenti.

Alla organizzazione biblioteconomica e alla manutenzione dell'impiantistica, ambedue di inimmaginabili proporzioni, la Biblioteca provvede in gestione autonoma con i fondi che per la legge 27 maggio 1975, n. 190, le vengono assegnati annualmente su di un apposito capitolo nel bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Ora, a parte la considerazione che la dotazione, prevista nel 1975 in lire 850 milioni non è stata di anno in anno rapportata alla crescente inflazione cosicché i 2 miliardi del 1986 rappresentano una perdita secca di almeno un terzo rispetto a quella originaria, il più grave pericolo per il regolare funzionamento della Biblioteca e per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali è rappresentato dall'inadeguatezza della succitata legge n. 190 del 1975 alle realtà operative che si sono venute creando con l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali avvenuta successivamente alla sua emanazione.

Ne consegue che la Biblioteca nazionale centrale di Roma resta vincolata ad una legge obsoleta, ma che essendo purtroppo ancora vigente la stringe in una insopportabile morsa di rigidità e ristrettezza; al riguardo basti pensare al limite di lire 5.000.000 prescritto per le spese in economia, oltre il quale la succitata legge richiede il parere del consiglio di Stato.

La Biblioteca, inoltre, non potendo al momento ricevere accreditamenti straordinari da parte del Ministero rischia, qualora si presentino imprevedibili ed improrogabili necessità di spesa alle quali non è in grado di far fronte con il bilancio annuale, di interrompere il servizio; è questo il caso verificatosi nel novembre 1986 sulla trasformazione degli impianti di riscaldamento da nafta a gasolio, e che poté essere risolto solo con l'intervento dell'ufficio speciale per le opere pubbliche della capitale del Ministero dei lavori pubblici.

Ma oltre a ciò, la legge n. 190 del 1975 nel mentre non prevede alcun rimborso delle spese sostenute dalla Biblioteca per prestazioni di determinati servizi al pubblico (ad esempio fotocopie e microfilmatura che attualmente danno alla ditta appaltatrice un gettito di lire 150.000.000 annui, prestito internazionale, eccetera), o per rimediare ai danni procurati da terzi ai beni e mobili (quali il riacquisto dei libri prestati e smarriti dai lettori o gravemente danneggiati, la rottura di vetri, suppellettili, ecc.), rende assai opinabile la partecipazione della Biblioteca agli stanziamenti disposti da recenti leggi rivolte ad incrementare l'operatività degli organi periferici del Ministero; ne è un esempio la sua esclusione dalla generale ripartizione dei proventi derivati dai biglietti d'ingresso nei musei e gallerie.

Le modifiche proposte alla legge n. 190 del 1975, che non comportano alcun onere per lo Stato, hanno dunque l'unico scopo di applicare alla Biblioteca nazionale di Roma la vigente normativa amministrativo-economica disposta per gli organi periferici del Ministero e di adeguarne le modalità di autonomia gestionale a quelle degli altri istituti centrali.

Riguardo alle modifiche apportate si chiarisce quanto segue:

articolo 1: la composizione del Comitato di gestione è variata in analogia a quella prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1980, n. 501, per gli Istituti centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali, tenendo anche conto della nuova organizzazione del personale del Ministero per i beni culturali e ambientali (decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, Titolo II);

articolo 2: sopprime l'articolo 2 della citata legge n. 190 del 1975, in quanto la materia è regolamentata dal nuovo articolo 4 introdotto dalla proposta in esame;

articolo 3: sopprime il secondo comma dell'articolo 3 della citata legge in quanto la materia è regolamentata dall'articolo 4-bis;

articolo 4: sostituisce l'articolo 4 che riconduce la Biblioteca nazionale centrale di Roma nell'ambito della disciplina amministrativa vigente nel Ministero per i beni culturali e ambientali e, con l'intro-

duzione del comma 2, le si consente di partecipare a pieno titolo alla politica di programmazione di interventi straordinari perseguita dal Ministero medesimo per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale;

articolo 5: sopprime l'articolo 5 della citata legge n. 190 del 1975.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 190, è sostituita dalla seguente:

« *d*) due rappresentanti del personale in servizio presso la biblioteca, eletti dal personale stesso secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali »;

2. Dopo la lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 190, è aggiunta la seguente:

d-bis) il funzionario preposto all'ufficio amministrativo »;

3. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 190, è sostituito dal seguente:

« Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato che rivesta idonea qualifica funzionale in servizio presso la biblioteca ».

ART. 2.

1. L'articolo 2 della legge 27 maggio 1975, n. 190, è abrogato.

ART. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1975, n. 190, è abrogato.

ART. 4.

1. L'articolo 4 della legge 27 maggio 1975, n. 190, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Sono estese alla Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Ema-

nuele II" di Roma le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, sul regolamento delle norme da farsi in economia per i servizi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali, e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1980, n. 501, sull'approvazione del regolamento per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa degli istituti centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. La biblioteca di cui al comma 1 partecipa altresì ad ogni finanziamento erogato dal Ministro per i beni culturali e ambientali in attuazione della politica generale di intervento nell'ambito dei beni librari ».

ART. 5.

1. L'articolo 5 della legge 27 maggio 1975, n. 190, è abrogato.